



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5948/2021** promossa da:

, con l'avv. ASCARI DAVIDE
RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, **COMUNE DI CORREGGIO**

RESISTENTE/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Il Giudice dott. Marco Gattuso,
a scioglimento della riserva assunta in data 19 dicembre 2023 ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.

Con ricorso ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c. il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comune di Correggio che ha negato l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, secondo comma L. 91/1992.

La causa veniva assegnata al giudice in data 13 giugno 2023 e veniva fissata pertanto udienza al 18 ottobre 2023.

Il Ministero dell'interno si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 18 ottobre 2023 veniva sentito il ricorrente, comparso personalmente, il quale dichiarava:

«sono nato a Napoli e adesso ho 22 anni; vivo con i miei genitori; lavoro part-time presso il Mc Donalds a Correggio; ADR ho abitato sempre in Italia, ho fatto in Italia tutti i cinque anni di scuola elementare anche se con una interruzione perché i miei genitori erano andati in Sri Lanka; per tale ragione ho dovuto ripetere un anno in Italia, anche se al momento non ricordo con esattezza quale; ho svolto in Italia anche tutti e tre gli anni di scuola media, ho iniziata a Milano e poi ho fatto la seconda e la terza media a Correggio; a Correggio ho fatto tutti e cinque gli anni di scuola superiore».

Il difensore rilevava *«che il periodo indicato dalla controparte, di permanenza in Sri Lanka dal 2003 al 2007 evidentemente si riferisce a età prescolare, mentre il ricorrente ha svolto tutta la scuola in Italia»* e chiedeva *«un breve termine al fine di depositare tutta la documentazione relativa al percorso scolastico in Italia».*



PDF Eraser Free

Assegnato il termine richiesto, con ordinanza in data 22 novembre 2023 veniva disposto rinvio all'udienza del 19 dicembre 2023 al fine di sentire quali testimoni i genitori del ricorrente o altre persone indicate dalla difesa in grado di riferire sui tempi e sulle ragioni dell'allontanamento dal territorio italiano nel periodo dal 5 novembre 2003 al 15 maggio 2007.

All'udienza del 19 dicembre 2023 venivano sentiti quindi tre testimoni i quali, prestato l'impegno di rito, rispettivamente dichiaravano:

«ADR: sono la mamma del ricorrente, mi chiamo nata a Chilaw (Sri Lanka) il 26/08/1978. Sono in Italia dal 1995.

ADR: sono tornata in Sri Lanka più volte ma soltanto per le vacanze.

ADR: ricordo che durante la mia seconda gravidanza dopo la nascita di Shone, attuale ricorrente, poiché avevo dei problemi e poiché mia sorella e mia madre stavano a Napoli, l'ho portato in Sri Lanka da mia nonna. Ricordo che lui aveva circa un anno e 10 mesi. Io sono rimasto con lui da mia nonna. Ho aspettato che nascesse il bambino, anche se sarei voluta rientrare in Italia ma avevo dei gravi problemi con la gravidanza e sono dovuta restare lì. Il bambino è nato nell'aprile 2004. Il mio permesso di soggiorno era scaduto nel novembre 2003 e quindi non potevo rientrare subito e sono tornata in Italia nel marzo 2007 perché ho dovuto attendere che si completasse la pratica per il ricongiungimento familiare.

ADR: in Italia era rimasto suo padre, che è il mio ex marito, il quale aveva un regolare permesso di soggiorno. Quindi nel marzo del 2007 sono ritornata in Italia con i miei due figli e da allora siamo rimasti qua e i miei figli hanno fatto le scuole qui in Italia.

ADR: mio figlio ha fatto in Italia anche la fine della scuola dell'infanzia.

ADR: il mio ex marito, padre di Shone, lavorava regolarmente ma ad un certo punto perse il lavoro e per tale ragione fu più complicato ottenere il ricongiungimento familiare in quanto dovevamo aspettare che vi fosse il requisito del reddito.

ADR: la mia famiglia era composta da me, il mio ex marito e i due figli.

ADR: durante quel periodo in Sri Lanka io spettavo sempre di poter rientrare in Italia, ricordo in particolare che al bambino non piaceva stare lì e voleva ritornare».

La seconda testimone dichiarava:

«ADR: Mi chiamo nata il 8/04/1980 a Chilaw (Sri Lanka). Sono arrivata in Italia per la prima volta con mia madre nel 1995 e abitavamo a Napoli. Ricordo che siamo arrivati insieme mia madre, io, mia sorella e mio fratello e siamo andati a stare tutti a Napoli. Successivamente mia sorella e mio fratello sono andati a vivere a Modena in quanto mia sorella ha seguito suo marito che abitava a Modena.

ADR: ricordo che mio nipote è nato nel 2001 e che mia sorella rimase di nuovo incinta nel 2003, mentre io e mia mamma stavamo ancora a Napoli. Ricordo che mia sorella venne a stare da noi a Napoli ma purtroppo, come era già accaduto durante la prima gravidanza, stava molto male, vomitava spesso e non mangiava, mentre io e mia mamma dovevamo andare ogni giorno a lavorare. Per questo motivo decidemmo di farla andare in Sri Lanka dalla nonna che abita anche con una zia.

ADR: lei tornò in Sri Lanka per fare lì a gravidanza e fare nascere il bambino. Lei non pensava di restare lì così tanto tempo ma purtroppo scadde il permesso di soggiorno e quindi ebbe difficoltà a rientrare.

ADR ovviamente mia sorella voleva assolutamente rientrare perché qui aveva il marito e tutta la sua famiglia: la mamma, io, mio fratello.

ADR: è tornata in Italia appena ha potuto ottenere il visto per il ricongiungimento familiare».

La terza testimone dichiarava:

«Mi chiamo nata a Modena il 4/12/1980, non parente, indifferente, sono una amica di famiglia. Ho conosciuto il ricorrente sin da quando era molto piccolo in quanto sono molto amica della mamma. La conosco già quando lui è nato. Ricordo che la mia amica durante entrambe le gravidanze è



PDF Eraser Free

stata sempre malissimo, vomitava, è dovuta andare in ospedale anche a fare dele flebo. Ricordo che il marito lavorava e sua mamma e sua sorella erano da un'altra parte per ragioni di lavoro, sicché lei non poteva stare da sola. Ricordo quindi che decise di andare in Sri Lanka dove aveva la nonna perché, ripeto, quando stava male proprio sveniva, non poteva restare da sola.

ADR: ricordo che in quel periodo ci sentivamo comunque per telefono. Ricordo che lei voleva assolutamente tornare presto in Italia ma purtroppo non stava bene durante la gravidanza e nel frattempo perse il permesso di soggiorno perché scadde ed ebbe difficoltà a fare subito il ricongiungimento familiare in quanto il marito aveva perso per un periodo il lavoro e quindi non aveva il reddito necessario. Aveva trovato un altro posto di lavoro ma serviva un reddito complessivo annuale. Ricordo che lei al telefono diceva che voleva sempre ritornare e anche il bambino voleva tornare in Italia perché qui si sentiva a casa.

ADR: non ricordo precisamente ma direi che riuscì a tornare all'inizio del 2007. Dopo di allora ha avuto altri due figli».

La causa veniva quindi posta in riserva.

2.

I fatti di causa sono pacifici o sono stati comunque accertati in seguito all'istruttoria attivata d'ufficio (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 41686 del 27/12/2021: «*in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero, senza che sia necessaria la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato*»).

2.1.

In particolare è pacifica sia la nascita del ricorrente in Italia, in data 11 ottobre 2001, che la tempestività della dichiarazione di volere acquistare la cittadinanza italiana, il provvedimento impugnato avendo rilevato esclusivamente la carenza di continuità della residenza legale del ricorrente dalla nascita al raggiungimento della maggiore età, poiché è emerso, ed è pacificamente ammesso, che il medesimo è uscito dall'Italia dal 5 novembre 2003 al 15 maggio 2007, dunque per circa tre anni e mezzo, da quando aveva poco più di due anni sino all'età di cinque anni e sette mesi circa.

È altresì documentale che il ricorrente abbia svolto in Italia tutti gli studi, dall'ultimo anno di scuola dell'infanzia, nel 2007, alla scuola primaria, alle medie inferiori e alle medie superiori, sino al conseguimento nel 2022 del diploma di maturità.

Riguardo al periodo trascorso all'estero, dall'istruttoria orale è emerso che al momento della sua nascita i genitori, la nonna e gli zii del ricorrente risiedevano in Italia già da qualche tempo; che durante la gravidanza la madre ebbe seri problemi di salute; che trasferitasi col marito a Modena e rimasta di nuovo incinta del secondo bambino, fratello del ricorrente, la madre presentò gli stessi sintomi (nausea, vomito con necessità anche di un ricovero in ospedale) sicché, non avendo la possibilità d'essere assistita dalla propria madre o dalla sorella, perché le stesse lavoravano (a Napoli), decise di trascorrere la gravidanza presso la propria nonna, bisnonna del ricorrente, dove poteva essere assistita, con l'intenzione di rientrare a casa, a Modena, prima o subito dopo il parto (avvenuto nell'aprile 2004); che, tuttavia, scadde nel contempo il suo permesso di soggiorno e il marito perse per un certo periodo il lavoro, con le conseguenti difficoltà di ricongiungimento familiare attesa la carenza del reddito minimo annuale, sicché la madre e il bambino riuscirono a tornare a casa soltanto dopo circa tre anni e mezzo, quando la stessa ottenne un nuovo permesso di soggiorno.



PDF Eraser Free

Le ragioni di assistenza della madre, che hanno condotto al transitorio allontanamento del ricorrente dal paese di nascita, sono state dunque adeguatamente comprovate con idonea istruttoria promossa d'ufficio.

Per il resto, non è stato mai contestato che la residenza del ricorrente, dalla nascita al suo rientro in Sri Lanka, e dal ritorno in Italia sino ad oggi debba essere qualificata quale «residenza legale», in quanto il medesimo in tutti gli anni in cui è stato in Italia è stato sempre titolare di regolare titolo di soggiorno.

3.

Ciò posto, com'è noto ai sensi dell'art. 4. comma 2, della L.91/92 «*Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.*

Com'è altresì noto, la disposizione va letta, secondo indirizzo maggioritario se non unanime, dando rilievo non a dati formali, qual è la residenza anagrafica, ma sostanziali, potendosi provare con ogni mezzo l'effettivo soggiorno.

Essendo pacifico nella specie che il ricorrente sia nato in Italia ed abbia manifestato la volontà di divenirne cittadino, è oggetto di dibattito processuale se nel caso di specie la permanenza dalla nascita sino alla maggiore età possa dirsi compiuta «*senza interruzioni*».

3.1

La questione giuridica dirimente ai fini della risoluzione della controversia attiene dunque all'interpretazione del menzionato art. 4, secondo comma Legge n. 91/1992 nella parte in cui richiede, quale presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana alla persona nata in Italia, che la stessa sia qui rimasta «*senza interruzioni*».

Tale disposizione deve essere letta alla luce della sua *ratio* e dei superiori valori anche di rango costituzionale, tenendo conto che la norma è volta ad assicurare il diritto soggettivo della persona nata in Italia di divenire al raggiungimento della maggiore età a pieno titolo cittadina italiana sempre che abbia sviluppato qui la propria identità sociale e personale.

La locuzione «*senza interruzioni*» contenuta nella disposizione *de qua* non va riferita, allora, in modo semplicistico e dogmatico, alla residenza formale, ma alla natura sostanziale del percorso di continuativa integrazione della persona nata in Italia nel tessuto sociale del Paese e nella sua collettività sociale. Le parole «*senza interruzioni*» vanno lette con riferimento al percorso di radicamento in Italia e di costruzione qui della propria identità personale: la disposizione non va letta dando rilievo dirimente al mero dato formale della mancata sospensione anche passeggera del soggiorno, ma avendo riguardo alla necessità di una distinta continuità nello sviluppo e nel radicamento della identità sociale della persona nata in Italia.

Non rilevano in termini negativi eventuali periodi di tempo, più o meno lunghi, materialmente trascorsi all'estero per esigenze transitorie – familiari, di cura, di lavoro o di studio – che in effetti non abbiano interrotto il percorso di costruzione della identità personale e sociale di chi sia nato in Italia, rilevando soltanto effettive «*interruzioni*» del percorso di costruzione soggettiva della identità personale.

La «*interruzione*» che assume rilievo è, in conclusione, solo quella che arresta il percorso di socializzazione sul territorio del paese di nascita.

3.2.

La consapevolezza di tale natura del diritto soggettivo al riconoscimento della cittadinanza in favore di chi sia nato in Italia e abbia qui costruito la propria identità ha condotto lo stesso Ministero dell'Interno ad emanare una circolare interpretativa, per meglio chiarire cosa debba intendersi per residenza «*senza interruzioni*» ai sensi dell'art. 4, secondo



PDF Eraser Free

comma della legge 91 del 1992 (Circolare 5 gennaio 2007, n. K.60.1. Legge 5 febbraio 1992, n. 91, «Nuove norme sulla cittadinanza» - *Evoluzione di alcune linee interpretative*).

In tale circolare la Pubblica Amministrazione ha affermato che «*eventuali assenze temporanee non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello “status civitatis”, quando l’aspirante cittadino che si sia dovuto recare all’estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l’intero arco temporale) nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali*».

Il Ministero ha richiamato in tale circolare la condivisibile necessità «*di adeguare l’interpretazione e l’applicazione della norma alla realtà, consentendo al giovane straniero di completare l’integrazione nel Paese dove è nato, di cui parla la lingua e del quale ha acquisito la cultura e gli stili di vita*».

Anche secondo l’Amministrazione l’interpretazione del dato letterale non può non tenere conto, d’altra parte, della sempre maggiore mobilità che qualifica la realtà contemporanea, la quale vede, tanto per i cittadini italiani ed europei che per i cittadini stranieri, una facilità e frequenza sempre maggiore degli spostamenti e dei soggiorni all’estero, per motivi familiari, di cura, di lavoro, di studio, né può dubitarsi del carattere meramente esemplificativo di tale elencazione.

3.3.

Va pure rilevato, com’è stato osservato da una attenta dottrina, come il carattere della transitorietà non implichi necessariamente quello della brevità della dimora all’estero.

Si pensi, ad esempio, alla normale durata di un corso di laurea svolto all’estero, di oltre quattro o cinque anni, la cui frequenza è sempre più incoraggiata dalle Autorità accademiche e che evidentemente non interrompe il legame col paese in cui si è nati.

Il giovane che si reca all’estero per conseguire un diploma o una laurea non per questo vede “interrotto” il proprio collegamento con il paese in cui è nato.

Come pure correttamente sottolineato da tale indirizzo, la transitorietà — o temporaneità — non va intesa in senso meramente temporale ma in senso teleologico, relativo cioè allo scopo realizzato con il soggiorno all’estero dallo straniero poi rientrato in Italia, sia esso minorenni o maggiorenne.

Ciò che conta, in buona sostanza, è che il soggiorno all’estero non abbia interrotto la identificazione del paese di nascita come centro degli interessi (o uno dei centri degli interessi) della persona e della sua famiglia.

3.4.

In conclusione, una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 4. comma 2, della L.91/92, alla luce della sua *ratio* e dei valori costituzionali, impone di assicurare la cittadinanza italiana allo straniero che sia nato in Italia, che abbia qui risieduto legalmente e che abbia qui costruito la propria identità sociale e personale, integrandosi nel tessuto sociale e culturale del Paese e nella sua collettività sociale, rimanendo continuativamente il paese di nascita il centro (o uno dei centri) dei propri interessi e dei propri legami familiari e sociali, senza che possano assumere rilievo in termini negativi eventuali “interruzioni” che, a prescindere dalla loro lunghezza, non abbiano comunque inciso in alcun modo su tale percorso di socializzazione e identificazione personale.

4.

Ciò posto, venendo al caso di specie, come si è visto è pacifico che il percorso di radicamento della persona nel contesto italiano non si è mai interrotto, essendo certa la sua piena integrazione nel Paese dove è nato, di cui parla la lingua, del quale ha acquisito la cultura



PDF Eraser Free

e gli stili di vita e cui sente di appartenere, senza che il menzionato soggiorno all'estero abbia reciso o interrotto in alcun modo tale legame.

È stato comprovato che la sospensione del soggiorno nel paese di nascita, seppure non breve trattandosi come visto di circa tre anni e mezzo, non ha interrotto in alcun modo il percorso di socializzazione, educazione e crescita della persona. Rileva inoltre nella specie che tale sospensione si sia verificata in un periodo della vita, prescolare, nel quale la realtà sociale del bambino è sostanzialmente circoscritta all'ambito familiare, mentre tutta la sua crescita culturale e sociale, dalla scuola dell'infanzia alla maturità, è avvenuta nel paese di nascita.

Nella specie, come s'è visto, è provato come non fosse nelle intenzioni della sua famiglia, né tantomeno dello stesso ricorrente, di recidere in qualche modo i legami col paese di nascita, essendo invece obiettivamente provato – dalla permanenza in Italia del padre, della nonna e degli zii – la volontà di mantenere in Italia la casa familiare e di radicare qui il proprio percorso di vita.

È comprovato che il temporaneo allontanamento della madre fu imposto da ragioni transeunti, di cura e di assistenza durante la gravidanza, e si ebbe quindi a prolungare per ragioni indipendenti dalla sua volontà e nonostante gli sforzi di rientrare a casa. Anche in tale lasso di tempo non si è reciso, dunque, il legame del bambino con il paese dove era nato e dove sarebbe tornato, atteso che qui continuava a risiedere la sua famiglia, composta, oltre che dal padre, anche dalla nonna, dalla zia e dallo zio.

È dunque manifesto che il transitorio soggiorno all'estero, seppure certamente non breve, non è stato caratterizzato da un progetto della famiglia di origine di trasferimento della residenza all'estero e dunque incompatibile con la residenza da tempo stabilita in Italia.

In buona sostanza, risulta accertato che la residenza in Italia è in effetti proseguita «*senza interruzioni*» nel senso sostanziale sopra chiarito.

La domanda, dunque, va accolta riconoscendo il diritto del ricorrente alla cittadinanza italiana.

4.

Attesa la novità delle questioni, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA che nato a Napoli l'11 ottobre 2001 è cittadino italiano;

ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Bologna, 29 dicembre 2023

Il Giudice
Marco Gattuso

